

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3756

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **USVARDI**

Presentata il 30 gennaio 1967

Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo e sui mezzi di pubblico trasporto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da qualche mese è ripreso in Parlamento e nel Paese un discorso serio e documentato sui danni provocati dal fumo. Per decisione del Ministro della sanità Mariotti il Consiglio superiore della sanità ha effettuato studi particolari affidando l'incarico della stesura del « rapporto italiano sul fumo » alla prima Sezione del Consiglio stesso.

Le decisioni e le indicazioni conclusive sono state rese note recentemente e hanno ribadito i numerosi danni che l'uso e l'abuso del fumo provocano alla salute pubblica suffragandoli con indiscussi accertamenti di ordine medico e biologico.

Il supremo organo di consulenza sanitaria del Paese con il predetto documento di larga portata scientifica ha ribadito la necessità di impostare e di affrontare il problema dei danni arrecati alla salute dall'abitudine di fumare. D'altro canto i recenti risultati dei congressi di Tokio e di Nuova Dehli sui problemi dei tumori e delle malattie cardiache a livello internazionale hanno detto dell'impressionante correlazione fra decessi e certe malattie con i fumatori.

Tralasciando i dati relativi alle malattie cardiovascolari provocate dall'uso del fumo riteniamo sia importante far notare come i decessi in Italia per malattie tumorali abbiano raggiunto l'impressionante numero di 90 mila all'anno distribuiti tra tutti gli strati della popolazione. Lo Stato, che ha fra i compiti di-

chiarati dalla Costituzione quello della tutela della salute pubblica, deve operare al fine di ridurre tale alto numero di decessi che, come è ormai chiaramente dimostrato, trovano nel fumo una delle componenti più pericolose sia esso il fumo della sigaretta sia quello respirato attraverso lo smog o nei locali pubblici.

Sembra pertanto doveroso tutelare i « non fumatori » nei locali normalmente o anche eccezionalmente adibiti a pubblico spettacolo o usufruenti dei mezzi di pubblico trasporto dall'esposizione alle perniciose influenze provocate dalla dispersione dei prodotti della combustione del tabacco nell'aria con alterazione delle sue caratteristiche fisiche e chimiche. Preservare dai disturbi provocati dal fumo le persone che rifuggono dall'uso del tabacco deve però essere sancito per legge, poiché oggi esse sono costrette a tollerare in tutti i locali pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico la presenza dei fumatori al loro fianco ed aspirare, loro malgrado, le esalazioni provenienti dal consumo del tabacco, soprattutto delle sigarette.

Chiediamo pertanto, a prescindere dagli effetti dannosi, che sia discussa e votata la proposta di legge sotto esposta perché essa rappresenta anche una misura tesa alla salvaguardia di principi fondamentali di civiltà, in quanto la legge deve limitare la libertà di azione degli individui, quando essa, senza avere alcuna utilità sociale può recare fastidio o molestia agli altri consociati.

Ci rendiamo perfettamente conto che militano contro la nostra proposta particolari esigenze, soprattutto avanzate dal settore cinematografico oltre a quello primario dell'azienda di Stato del Monopolio tabacchi. Ma di fronte ai danni che vengono provocati dalla azione indiscriminata di appoggio inconscio ad una abitudine dannosa, riteniamo che il Paese debba porre in secondo piano l'utile erariale derivato dal Monopolio dei tabacchi e qualunque valutazione delle iniziative private, di carattere industriale, commerciale o dei servizi collegati.

Anche l'aspetto economico della questione, se attentamente valutato, riteniamo giochi a vantaggio di particolari divieti, come quello che andiamo a proporre; poiché è enorme il costo che la comunità sostiene per condurre all'età di lavoro i cittadini che poi vengono colpiti da vari tipi di affezioni cardio-circolatorie, tumorali o broncopolmonari, malattie che li allontanano dai loro posti di attività e talora accelerano la loro fine.

Non vale neppure il discorso che il divieto di fumare nelle sale di proiezioni indurrà tutti gli spettatori a disertare gli spettacoli; crediamo vi sia un rapporto preciso fra fumatori e amore al fumo ed un rapporto fra spettacoli di maggiore o minore interesse; siamo convinti che i film di buona fattura non vedranno grosse riduzioni di spettatori, poiché la decisione di presenziare ad uno spettacolo

cinematografico è oggi, con il dilagare della televisione, già una scelta precisa che non verrà diminuita, a nostro parere, dall'eventuale divieto, fra l'altro già in atto negli spettacoli del teatro lirico e del teatro di prosa dove già da tempo vige il divieto di fumare.

Per un certo verso poi la sicurezza del divieto aumenterà la frequenza di donne e ragazzi e persone anziane che abitualmente si astengono dagli spettacoli o per prescrizione medica o per naturale fastidio al puzzo del tabacco e dei mozziconi nauseanti, o per scienza del danno.

Ci pare pertanto valido interpretare oggi, fiancheggiando altre proposte avanzate al Senato della Repubblica, le indicazioni comunicate dal Consiglio superiore di sanità, esplicitate a proposito del divieto del fumo nelle sale di pubblico spettacolo e sui mezzi pubblici di trasporto.

Un impegno per portare avanti in maniera concreta, al di là di un semplice allarme o di un documentato « rapporto » la lotta contro i danni da fumo di tabacco, crediamo si possa dimostrare accogliendo la proposta da noi formulata per non rimanere in Europa l'unico Paese che non ha posto il divieto di fumare nei locali pubblici di spettacoli e sui mezzi di trasporto pubblico.

L'approvazione della legge sarà non solo una doverosa cautela della salute, ma una manifestazione di civiltà.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È vietato fumare nei locali normalmente o anche in via eccezionale adibiti a pubblico spettacolo.

ART. 2.

I gestori dei locali curano l'osservanza del divieto sia esponendo, in numero adeguato e in posizione visibile, cartelli riportanti le norme con indicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, sia richiamando, a mezzo del personale di sala, i frequentatori che vi contravengono, sia sollecitando contro di questi l'intervento degli agenti e degli ufficiali di polizia giudiziaria presenti. Questi possono procedere anche direttamente alla contestazione della contravvenzione.

ART. 3.

È vietato altresì fumare sugli automezzi di proprietà dello Stato, di Enti pubblici e privati, concessionari adibiti a pubblico trasporto di persone, e anche nei compartimenti dei treni delle ferrovie dello Stato e di quelle concesse, ad eccezione di quelli riservati ai fumatori.

Le amministrazioni ferroviarie sono tenute ad esporre, in modo adeguato ed in posizione visibile, avvisi riportanti le norme con l'indicazione delle sanzioni di cui al seguente articolo nei compartimenti non riservati ai fumatori. Lo stesso obbligo è esteso alle amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici dei privati concessionari, per tutti gli automezzi adibiti a pubblico servizio di loro proprietà.

ART. 4.

I contravventori al divieto sono puniti con ammenda da 4.000 lire a 9.000 lire.

I contravventori sono ammessi a pagare immediatamente la somma di lire 1.000 all'ufficiale o agente che accerta la contravvenzione. Questi ne rilascia ricevuta. L'oblazione estingue il reato.

Quando il contravventore non abbia esercitato la facoltà di cui al comma precedente, si applicano per l'oblazione le disposizioni dell'articolo 162 del Codice penale.

I gestori dei locali che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di una ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

I proventi delle ammende vengono devoluti al Ministero della sanità che li destinerà per la lotta contro i tumori.